



## **Città di Giugliano in Campania** **(Provincia di Napoli)**

Servizi Sociali Tel.081-8956537 Fax. 081-3302058

### **Convenzione parziale per l'affidamento ai Centri di Assistenza Fiscale dell'istruttoria connessa all'erogazione delle prestazioni Sociali agevolate di cui agli art. 65 e 66 della L 448/98.**

#### **Convenzione tra**

Il Comune di Giugliano in Campania, rappresentato dalla Dott.ssa Rosaria Ferone nata a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, in qualità di di Dirigente del Settore Sociale –Istruzione- Cultura – Sport;  
ed

Il CAF \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_,  
via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_  
Partita Iva \_\_\_\_\_, iscritto all'albo nazionale CAF al  
n. \_\_\_\_\_,  
con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, pubblicato sulla G.U. n. \_\_\_\_\_ del  
\_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, alla via  
\_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_,  
rappresentato, ai fini della presente convenzione, dal Sig \_\_\_\_\_,  
in qualità di \_\_\_\_\_.

#### **PREMESSO che:**

- 1- gli art. 65 e 66 della L.448/98 hanno introdotto nel sistema del Welfare Nazionale la concessione di contributi economici in favore della maternità e dei nuclei familiari con almeno tre figli minori;
- 2- il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109, modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000 n. 130, ha definito i criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate o servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o, comunque, collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche;
- 3- ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D.Lgs 31 marzo 1998 n. 109 e s.m.i., ai fini della determinazione del valore dell'ISEE, la dichiarazione sostitutiva unica va presentata ai Comuni o ai Centri di Assistenza Fiscale previsti dal D.Lgs 9 luglio 1997 n. 241 e s.m.i., o direttamente all'Amministrazione Pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla Sede INPS competente per territorio;
- 4- i Comuni, al fine di fornire ai cittadini l'assistenza necessaria per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva unica, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.C.M. 18 maggio 2001 e dell'art. 18 comma 4 del D.M. 21 dicembre 2000 n. 452

e successive modifiche ed integrazioni, possono stabilire le collaborazioni necessarie, anche mediante apposite convenzioni, con i centri di assistenza fiscale;

5- l'INPS, ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013, ha stipulato una convenzione con i centri di assistenza fiscale per la raccolta e l'invio delle dichiarazioni sostitutive e il rilascio all'utente delle attestazioni riportanti il contenuto della dichiarazione e il calcolo dell'ISE e dell'ISEE, a fronte di un compenso che verrà stabilito di anno in anno determinato dall'istituto.

6- ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs 3 maggio 2000 n. 130, i dati acquisiti dalle dichiarazioni sostitutive sono conservati per due anni in formato cartaceo o elettronico dai centri medesimi, al fine di consentire le verifiche del caso da parte dell'INPS e dagli enti erogatori.

7-con determinazione n. 1 del 22.01.2015 l'INPS ha provveduto ad aggiornare le suddette convenzioni con i vari CAF per le attività relative alle certificazioni ISEE per l'anno 2015.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

## ART.1 OGGETTO

Il Comune di Giugliano ai sensi degli art. 1 e 3, comma 2, del decreto legislativo 109/98, modificato dal decreto legislativo 130/2000, affida al CAF firmatario della presente Convenzione, l'attività di assistenza ai cittadini che intendono richiedere al comune le prestazioni sociali previste dagli art. 65 e 66 della legge 448/98 mediante la raccolta delle informazioni di cui all'art. 4 del su citato decreto legislativo 109/98 e s.m.i.

## ART: 2

### **IMPEGNO DEL CAF PER TUTTE LE ATTIVITA' DELEGATE**

Il CAF, per le mansioni conferitegli con la presente convenzione, si impegna a svolgere le seguenti attività, in nome e per conto del Comune di Giugliano a titolo gratuito:

1-Supportare ed assistere i cittadini che richiedono le prestazioni in parola per la compilazione della modulistica necessaria a ottenere il beneficio consistente in:

a) compilazione della dichiarazione sostitutiva unica e della attestazione di cui al D.L.gs 109/98 e s.m.i. secondo lo schema tipo previsto nel D.P.C.M. 18 maggio 2000;

b) susseguente registrazione dei dati in essa contenuti avvalendosi esclusivamente dell'utilizzo di procedure informatiche e specifiche tecniche fornite dall'INPS, così come previsto dalla direttiva del citato D.lgs. 130/2000 o vidimare mediante specifico programma di controllo rilasciato dall'Istituto medesimo;

c) compilazione della specifica istanza mirante a richiedere al comune di Giugliano la concessione dell'assegno di maternità, ovvero dell'assegno in favore dei nuclei familiari con almeno 3 figli minori;

2. Controllo della leggibilità, completezza e correttezza formale dei dati riportati nell'istanza, nonché acquisire la fotocopia del documento di identità del richiedente la prestazione sociale agevolata, quale supporto indispensabile dell'autocertificazione

3. Acquisire agli atti, sia in formato cartaceo sia in supporto magnetico, la dichiarazione sostitutiva unica completa dell'attestazione protocollata nonché della suindicata istanza, con indicazione della data di rilascio

4. Compilare, secondo le modalità previste dal d.p.c.m. 18 maggio 2001, l'attestazione della situazione economica dichiarata, contenente il calcolo dell'ISE e dell'ISEE. La validità di tale attestazione da parte del CAF resta vincolata, come da convenzione stipulata con l'INPS, e alla conferma della esattezza dei dati in essa contenuti da parte della banca dati dell'INPS che, alla trasmissione delle dichiarazioni sostitutive uniche, è tenuto a rilasciare ricevuta di correttezza dei dati e del calcolo ISE e ISEE con i medesimi calcolati

IL Caf è obbligato , in ogni caso, a:

Consegnare al Comune di Giugliano sia per gli assegni di maternità, sia per gli assegni nucleo familiare, un elenco delle istanze istruite con indicazioni dei dati anagrafici dei beneficiari e degli importi spettanti, entro e non oltre quarantacinque giorni dalla data di compilazione della domanda da parte del cittadino.

Impegnarsi ad accettare tutte le istanze dei cittadini richiedenti il contributo, purché presentate nei termini di legge, cioè entro sei mesi dalla nascita del bambino, relativamente alle pratiche di richiesta di assegno di maternità, ed entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale viene richiesto il contributo, relativamente alle pratiche di richiesta di assegno per il nucleo familiare

Informare i cittadini che il Comune, una volta venuto in possesso dei dati relativi alle prestazioni richieste, e prima dell'invio telematico che avverrà direttamente tra Ente ed INPS, effettuerà controlli volti ad accertare la veridicità di quanto dichiarato, richiamando, altresì l'attenzione sulle responsabilità civili e penali nelle quali si incorre in caso di dichiarazioni mendaci.

Consegnare, a tutti gli utenti, all'atto della presentazione della richiesta di contributo, una ricevuta da cui si evinca:

- 1- data di presentazione della richiesta del contributo
- 2- tipo di contributo richiesto
- 3- dati anagrafici del richiedente il contributo
- 4- timbro del CAF e firma dell'addetto.

Esporre, copia della presente convenzione nelle proprie sedi destinate allo svolgimento dell'attività da essa prevista.

La responsabilità dei dati trasmessi all'INPS è ad esclusivo carico del CA, in particolare il CAF si assume ogni responsabilità circa la correttezza delle procedure adottate, dei criteri di calcolo utilizzati e delle risultanze contenute nella certificazione, attestante la situazione economica dichiarata, sollevando il Comune ed i dipendenti comunali da ogni responsabilità civile e penale per danni verso terzi nel caso di errori od omissioni nell'espletamento del servizio. Qualora i cittadini interessati presentino ricorso al Comune contro il provvedimento che nega o revoca

la prestazione agevolata, il Comune chiamerà in causa il CAF quale terzo responsabile.

Il CAF, attraverso apposita polizza assicurativa, si fa carico dei danni provocati da errori materiali ed inadempienze commesse dagli operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto della presente convenzione.

Il CAF dovrà garantire la massima riservatezza, su qualsiasi notizia, dato, documento o informazione di cui venga a conoscenza in adempimento dell'attività affidatagli con la presente convenzione, ed è responsabile del trattamento dei dati personali, che sono conferiti dal richiedente, della perfetta tenuta e custodia della documentazione, ai sensi del DL.gs 196/2003.

Custodire ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs 3 maggio 2000 n. 130 per un periodo non inferiore a 24 mesi in appositi archivi da esso tenuti, le dichiarazioni sottoscritte dai cittadini nonché la documentazione cartacea di supporto che sia stata spontaneamente presentata dagli stessi.

### ART 3 OBBLIGHI DEL COMUNE

IL Comune si impegna a:

- 1) Effettuare i controlli anagrafici sulle istanze consegnate dai CAF,
- 2) Adottare i successivi provvedimenti per la concessione ed il diniego degli assegni, nonché della revoca dei benefici,
- 3) Trasmissione telematica all'INPS delle istanze risultate congrue ai controlli previsti.

### ART. 4 DATI ORGANIZZATIVI ED IDENTIFICATIVI DEL CAF

Il CAF deve fornire al Comune, all'atto della stipula del presente accordo e successivamente, in caso di intervenute modificazioni:

-Identificazione del responsabile di zona, che funge da referente per i rapporti con il Comune,

-Identificazione delle eventuali strutture societarie, previste dall'art. 11 Decreto Ministeriale n. 161 del 31.05.1999, convenzionate alle quali il CAF abbia affidato lo svolgimento delle attività.

Il CAF farà pervenire al Comune l'elenco delle proprie sedi di cui all'art. 2 presenti sul territorio comunale, con le relative ubicazioni, nonché i giorni e gli orari di apertura al pubblico.

Tali dati saranno resi noti alla cittadinanza a cura del Comune.

### ART 5 COMPENSI

Per l'espletamento delle attività in oggetto della presente convenzione, non sono previsti compensi da parte del Comune di Giugliano.

Le prestazioni del CAF riferite alla presente convenzione, è, pertanto, da ritenersi a titolo gratuito.

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, si rinvia alle norme di legge in materia.

#### ART.6 VERIFICA DELLE ATTIVITA'

Il Comune si riserva la facoltà di verifiche e controllo sulle attività svolte dai CAF nell'ambito della presente convenzione.

Nel caso in cui il servizio venga svolto in maniera imprecisa o non accurata, e comunque tale da subire più valutazioni negative, consecutive da parte dell'ente gestore, questo provvederà ad inviare formale avviso, invitando il soggetto convenzionato ad ovviare negligenze ed inadempienze constatate e ad adottare misure più idonee a garantire che il servizio sia svolto con criteri previsti, presentando entro un termine breve le proprie controdeduzioni.

In caso di accertate e reiterate inadempienze, irregolarità o gravi errori da parte del CAF, il Comune provvederà a revocare l'affidamento del servizio senza alcun preavviso, mediante semplice raccomandata A/R o attraverso posta certificata.

#### ART.7 RESPONSABILITA' DATI

La responsabilità dei dati trasmessi all'INPS è ad esclusivo carico del CAF.

Il CAF, in particolare, si assume ogni responsabilità circa la correttezza delle procedure adottate, dei criteri di calcolo utilizzati.

Le risultanze contenute nella certificazione attestante la situazione economica dichiarata, sollevando il Comune da ogni responsabilità per danni verso terzi nel caso di errori e/o omissioni.

#### ART.8 RESPONSABILITA' E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DELL'UTENTE.

Il CAF dovrà garantire la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato, documento o informazione di cui venga a conoscenza in adempimento dell'attività affidatagli con la presente convenzione, ed è responsabile del trattamento dei dati personali, che sono conferiti dal richiedente, della perfetta tenuta e custodia della documentazione, ai sensi del Decreto Lgs. 196/2003.

#### ART. 9 COPERTURA ASSICURATIVA

Il CAF attraverso apposita polizza assicurativa, si fa carico dei danni provocati da errori materiali ed omissioni ed inadempienze commesse dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto della presente convenzione.

Di tale polizza viene consegnata copia al Comune.

ART.10  
DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione decorre dal momento della sottoscrizione della presente e per tutto l'anno 2015., sussistendone le condizioni normative.

Letta, approvata e sottoscritta

Il CAF

IL Dirigente del Settore  
Dott.ssa Rosaria Ferone